N. TAR	2012 - 101
N. PROTOCOLLO	150919 DEL 21.12.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Apertura contingenti tariffari per alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 350 del 20.12.2012 che pubblica la Decisione di esecuzione della Commissione 2012/806/UE recante modifica della decisione 2007/767/CE relativa alla deroga alle norme di origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland.

La decisione 2007/767/CE, prorogata a decorrere dal 1° dicembre 2012, è modificata come segue :

- 1) l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
- «La deroga di cui all'articolo 1 si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina e ai quantitativi annui indicati nell'allegato della presente decisione importati nella Comunità dalle isole Falkland nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2007 e il 31 dicembre 2013.»;
- 2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2013.»;

3) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della decisione 2012/806/UE.

Per effetto della predetta modifica - dal 1º dicembre 2012 e fino al 31 dicembre 2013 - sono aperti i contingenti di cui ai numeri d'ordine 09.1914, 09.1915, 09.1916 e 09.1917, gestiti a norma degli articoli 308 bis, ter e quater del regolamento (CEE) n.2454/93.

Per ulteriori informazioni nonché per l'individuazione delle condizioni di applicazione, si rimanda alla lettura delle Decisioni 2012/806/UE e 2007/767/CE, allegate alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio f.to Dott.ssa Paola Paliano